Banca
Valsabbina

Foglio Informativo
Servizio DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO "TIME DEPOSIT"

Requisiti.
Per la sottoscrizione del deposito bancario vincolato "Time Deposit" il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187
Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com
Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO di DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO "TIME DEPOSIT"

Caratteristiche:
Il servizio Time Deposit è una forma di deposito vincolato a scadenza ("Conto deposito"), avente ad oggetto il saldo di conto corrente. Il deposito ha durata a tempo determinato e prevede un tasso prestabilito, con regolamento contabile sul conto di provenienza della provvista dell'operazione; alla scadenza, la Banca restituisce il capitale ed eroga gli interessi secondo le periodicità stabilite. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di validità del Time Deposit.

L'importo destinato al deposito vincolato è stabilito dal Cliente sulla base del saldo di conto, in conformità ai tagli minimi ed ai multipli di importo stabiliti dalla Banca per ciascuna operazione. E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit, a mezzo addebito in conto corrente.

Il Cliente, all'atto della sottoscrizione del servizio di Time Deposit, ha l'obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente bancario aperto presso la Banca, a sé intestato o cointestato sul quale regolare l'operazione di addebito dell'importo destinato al deposito vincolato e il relativo accredito del capitale oltre agli interessi maturati.

Il Time Deposit non prevede la riduzione della durata del vincolo, né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo anticipato dell'intera somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente di regolamento, è consentita unicamente per i Time Deposit svincolabili e comporta da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, stabilito contrattualmente.

Il tasso di interesse concordato con il Cliente rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit. Gli interessi creditori, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, sono corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole prestabilite e sono accreditati, al pari della somma vincolata, sul conto corrente.

Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di rinnovo e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale e commissioni, verrà accreditata sul conto corrente ordinario con le modalità ed i termini stabiliti; particolari tipologie di Time Deposit prevedono il rinnovo automatico dell'operazione alle condizioni precedentemente applicate, con possibilità di interrompere il rinnovo, senza penalità e senza spese, facendo pervenire alla Banca la comunicazione di disdetta entro 15 giorni antecedenti al rinnovo.

Principali rischi (generici e specifici):
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo per i prodotti in cui è prevista l'estinzione anticipata totale;
- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo interbancario di tutela dei depositi" (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti"); oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

CONDIZIONI ECONOMICHE

(L'offerta di seguito riportata è da intendersi destinata a persone fisiche e persone giuridiche)

"TIME DEPOSIT" NON SVINCOLABILE CON RIMBORSO UNICO A SCADENZA

Durata dell'operazione	Tasso creditore annuo nominale (*)	Taglio minimo dell'operazione	Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata
03 mesi	1,50%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
06 mesi	2,00%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
12 mesi	2,25%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa
24 mesi	2,25%	€ 10.000,00 con multipli di € 1.000,00	Estinzione anticipata (totale o parziale) NON ammessa

(*) Al lordo della Ritenuta Fiscale

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 5,00.
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione.
- Imposta di bollo: le operazioni di deposito vincolato sono soggette all'imposta di bollo pro tempore vigente prevista per i conti deposito, applicata al momento dell'estinzione del Time Deposit ovvero al 31 dicembre di ogni anno e attualmente pari allo 0,20% (2 per mille) dell'importo totale del deposito.
- Modalità calcolo interessi: il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione: capitale depositato (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi) moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

"TIME DEPOSIT" SVINCOLABILE CON PIANO CEDOLARE

Durata dell'operazione	Tasso creditore annuo nominale (*)	Periodicità pagamento cedola	Taglio minimo dell'operazione	Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata (**)
36 mesi	2,25%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%
48 mesi	2,25%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%
60 mesi	2,25%	Trimestrale	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00	0,20%

(*) Al lordo della ritenuta fiscale.
(**) Il tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata prima di essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della quota capitale.

- Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 5,00.
- Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell'operazione.
- Imposta di bollo: le operazioni di deposito vincolato sono soggette all'imposta di bollo pro tempore vigente prevista per i conti deposito, applicata al momento dell'estinzione del Time Deposit ovvero al 31 dicembre di ogni anno e attualmente pari allo 0,20% (2 per mille) dell'importo totale del deposito.
- Modalità calcolo interessi: il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione: capitale depositato (nel rispetto della normativa vigente sulla capitalizzazione degli interessi) moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

Valute

Valuta di accredito su conto corrente di regolamento, delle cedole e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata:
data scadenza operazione/data estinzione operazione.

Valuta addebito su conto corrente di regolamento della somma da vincolare: data addebito conto corrente di regolamento.

Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Recesso dal contratto
Non è consentita la rinegoziazione della durata e del tasso del vincolo, né l'estinzione anticipata parziale. Per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita, la richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, comporterà da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, come indicato nelle tabelle sopra riportate, alla voce “Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata del Time Deposit”. In relazione al recesso dei Time Deposit destinati a Persone Giuridiche, si rimanda alla seguente sezione “Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale”.

Per i Time Deposit che prevedono il rinnovo automatico dell’operazione alle condizioni precedentemente applicate, al Cliente è attribuita la facoltà di interrompere il rinnovo, senza penalità e senza spese, facendo pervenire alla Banca la comunicazione di disdetta entro 15 giorni antecedenti al rinnovo.

In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata del Time Deposit” (nel caso in cui sia prevista contrattualmente questa facoltà) verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul conto corrente di regolamento al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al “Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata” prima di essere nuovamente accreditate in conto corrente contestualmente al rimborso della quota capitale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il Time Deposit si estingue il giorno di scadenza del vincolo.
Limitatamente ai Time Deposit destinati a Persone Giuridiche, nel caso in cui il Cliente si voglia avvalere dell’estinzione anticipata, comunicandola alla Banca a mezzo PEC o raccomandata A.R. o con lettera presentata alla filiale di pertinenza del Conto Corrente, la Banca svincolerà la somma depositata trascorso il termine di 33 giorni di calendario (pari al periodo di preavviso), dalla ricezione della predetta comunicazione di estinzione

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più
La **Guida pratica sul funzionamento dell'Arbitro Bancario-Finanziario**, è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.
Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI
La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.
Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE
Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi

diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di estinzione anticipata totale del Time Deposit se contrattualmente consentita.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso e resta altresì inteso che il diritto di ripensamento disciplinato nel presente paragrafo potrà essere esercitato anche nel caso in cui il Time Deposit non preveda la possibilità di estinzione anticipata totale.

GLOSSARIO

Cedola	Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Requisiti	Sono i requisiti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ect)
Tasso nominale annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata	Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto.
Valuta	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.
Vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del time deposit.